



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sezione Controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza

1. dott.ssa Mariavittoria Papa	Presidente
2. dott.ssa Maria Gallo	Consigliere
3.dr. Carlo de Marchis Gómez	Giudice Ausiliario rel.

all' udienza del 20 febbraio 2023 riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei procedimenti riuniti iscritti ai nn. 2531, 2547 - Ruolo Sezionale Lavoro del 2020 intercorrente tra

Tonino Mirenda, con l'Avv. Teresa Falco, Avv. Vittorio Rizzo

- Appellante

e

INPS, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con l'Avv. Itala De Benedictis

- Appellato

nonché

S.C.C.I. s.p.a. in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

- Appellata

e nei confronti di

Agenzia Entrate e Riscossione s.p.a., con l'Avv. Loredana Palumbo

- Appellata

Svolgimento del processo

1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 30 ottobre 2015 nella cancelleria del Tribunale di Napoli, il Sig. Tonino Mirenda proponeva opposizione avverso l'iscrizione ipotecaria operata da Equitalia Sud s.p.a. disposta in forza di due avvisi di addebito dell'INPS rispettivamente n. 322012004022516000, notificato in data 27 novembre 2007 di € 41.164,60, e n. 32820130006437633000, notificato in data 11 febbraio 2014 per € 12.221,21, aventi ad oggetto oneri contributivi omessi rispettivamente per gli anni 2007 e 2006 in favore della gestione separata dell'INPS.

2. Il Sig. Mirenda deduceva l'illegittimità della iscrizione ipotecaria e in ogni caso l'avvenuta prescrizione delle pretese dell'INPS.

3. Radicatosi il contraddittorio, l'INPS si opponeva al ricorso depositando attestazioni di ricevute sottoscritte per ricezione di atti interruttivi della prescrizione comunicati tramite servizio postale.
4. All'udienza di comparizione delle parti il patrono dell'opponente disconosceva le firme deducendo che le persone che risultavano aver ricevuto le ricevute postali in possesso dell'ente erano del tutto sconosciute e comunque non autorizzate al ritiro per conto del Sig. Mirenda.
5. Verbalizzata all'udienza del 28 aprile 2016 la dichiarazione ex art. 221, 2° co c.p.c. il Giudice richiedeva all'INPS di formalizzare la dichiarazione di volersi avvalere delle cartoline postali.
6. Dopo alcuni rinvii disposti al fine di consentire all'INPS di verbalizzare la dichiarazione, il Tribunale, ritenuta non necessaria la proposizione della querela di falso, rigettava l'opposizione con aggravio di spese.
7. Il Sig. Mirenda ha sottoposto a gravame la sentenza.
8. Resiste l'INPS e Agenzia Entrate e Riscossione s.p.a. subentrata *ex lege* ad Equitalia Sud s.p.a.
9. All'udienza fissata per la discussione la causa è stata decisa come da dispositivo.

Motivi della decisione

10. Con un unico articolato motivo il Sig. Mirenda censura la sentenza per avere contraddittoriamente respinto l'opposizione ritenendo inapplicabile l'istituto della querela di falso rispetto all'eccezione di mancata ricezione degli avvisi di addebito comunicati dall'INPS tramite il servizio postale.
11. Il Sig. Mirenda assume nel proprio motivo di doglianza che a fronte del disconoscimento accompagnato dalla dichiarazione di volere promuovere il giudizio di querela di falso, la mancata dichiarazione dell'INPS di volersi avvalere della cartolina postale determinava l'inutilizzabilità del documento.
12. L'appello è infondato e deve essere integralmente respinto.
13. Il Sig. Mirenda deduce che la contestazione dell'avviso di pagamento per estraneità dei soggetti che hanno sottoscritto la cartolina di ricevimento con la quale l'INPS ha comunicato l'avviso di debito sia assoggettata al procedimento di disconoscimento regolato dalla querela di falso di cui agli artt. 221 c.p.c. e seguenti.
14. Questa Corte rileva, tuttavia, che l'oggetto della contestazione del Sig. Mirenda non investe la genuinità delle sottoscrizioni né le dichiarazioni apposte dall'operatore postale, quanto attiene all'estraneità dei soggetti che hanno sottoscritto la cartolina postale alla sua sfera giuridica per mancanza di un rapporto di convivenza e per mancanza di una autorizzazione alla ricezione della posta.
15. La contestazione della presunzione di conoscenza del plico postale nell'ambito di un procedimento che non ha natura di notifica, di cui vi sia una prova di consegna nella residenza del destinatario, non impone, secondo la consolidata giurisprudenza di

legittimità, correttamente applicata dalla sentenza appellata, l'instaurazione di un procedimento di querela di falso.

16. L'operatore postale ai sensi del regolamento postale non è, infatti, tenuto a verificare l'autenticità delle sottoscrizioni né a verificare il rapporto di colui che sottoscrive la cartolina postale con il destinatario del plico.

17. La raccomandata è in tal caso soggetta al regolamento postale e, ai fini della presunzione di ricezione in capo al destinatario, è sufficiente che il plico sia consegnato al domicilio del destinatario e il relativo avviso di ricevimento sia sottoscritto dalla persona rinvenuta dall'ufficiale postale, non essendo necessario che questi verifichi anche la qualità del consegnatario o la sua relazione con il destinatario.

18. L'operatore postale non è, infatti, tenuto nel caso di attività di consegna di un plico postale a controllare né l'identità del soggetto che sottoscrive la cartolina di ritorno né a richiedere il rapporto intercorrente con il destinatario del plico (cfr. Cassazione, n.2323/2000).

19. Il valore probatorio della cartolina di ritorno nei termini descritti è limitato ad una presunzione *iuris tantum* di conoscibilità suscettibile di essere contrastata dal destinatario della comunicazione con qualunque mezzo istruttorio.

20. Nei limiti del *devolutum* dai motivi di appello, la censura deve essere disistimata in quanto la decisione di primo grado nel ritenere inapplicabile il meccanismo della querela di falso appare conforme all'orientamento di legittimità al quale questa Corte intende dare continuità.

21. La complessità delle questioni giuridiche oggetto del gravame giustifica l'integrale compensazione delle spese del grado.

PQM

La Corte così provvede.

Rigetta il ricorso.

Condanna il Sig. Tonino Merenda al pagamento delle spese del grado che liquida nella misura di € 2.500,00 oltre iva, cpa e spese generali in favore dell'INPS, Compensa le spese tra il Sig. Tonino Merenda e l'Agenzia Entrate e Riscossione.

Si dà atto - ai fini della valutazioni di competenza di questo Collegio - della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13 1° co. quater, DPR 115/2002 come modificato dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012

Napoli li, 20 febbraio 2023

Il Giudice Ausiliario rel.

Carlo de Marchis Gómez

Il Presidente

Mariavittoria Papa